

Allegato "B" all'atto con il n. 32357 di Repertorio e il n. 12407 di Raccolta.

STATUTO

FONDAZIONE GRUPPO ARENA ENTE DEL TERZO SETTORE

COSTITUZIONE

Articolo 1

1.1 È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE GRUPPO ARENA ENTE DEL TERZO SETTORE" (nel proseguo solo Fondazione").

1.2 La fondazione viene costituita, per impulso del Fondatore "Gruppo Arena s.p.a", in data 23 febbraio 2022, in occasione del primo anniversario della scomparsa di Gioachino Arena che, insieme al fratello Cristoforo Arena, aveva iniziato l'avventura imprenditoriale che ha portato alla creazione dell'attuale Gruppo Arena. La Fondazione, per gli scopi che intende perseguire e per le attività che intende svolgere, rappresenta un atto di omaggio alla figura di Gioachino Arena, alla sua creativa capacità imprenditoriale e alla sua riconosciuta sensibilità sociale.

1.3 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo settore (in breve ETS) Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

DURATA

Articolo 2

2.1 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

SEDE

Articolo 3

3.1 La Fondazione ha sede in Valguarnera Caropepe in Via Mazzini n. 36.

3.2 La Fondazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

SCOPI ATTIVITA' LAVORATORI DIPENDENTI VOLONTARI

Articolo 4

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di raggiungere le predette finalità attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, in conformità alle previsioni di cui alle lettere sottoindicate dell'art. 5 D. Lgs 117/2017:

d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare attenzione

alle giovani generazioni e alle fasce sociali più bisognose;
e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, con particolare riferimento all'educazione alla corretta e sana alimentazione, con promozione delle produzioni coerenti con i principi di tutela della salute e dell'ambiente;

f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o): attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione si prefigge di svolgere le proprie attività e iniziative prevalentemente in Sicilia.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altri organismi, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarità di intenti.

4.2 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

4.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs

117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di lavoratori dipendenti e volontari ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

PATRIMONIO

Articolo 5

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica così come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione, pari ad euro cinquantamila (50.000,00).

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti del Fondatore, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

5.3 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dal Consiglio di Amministrazione e i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

5.4 Ai fini del finanziamento delle attività istituzionali il consiglio di amministrazione potrà altresì utilizzare i fondi patrimoniali disponibili.

RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

Articolo 6

6.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

6.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- i) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;
- ii) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo previsto dalla normativa applicabile.

FONDATARE

Articolo 7

7. 1 Il Fondatore è la società "Gruppo Arena s.p.a.". In caso di trasformazione o fusione della medesima, la qualifica spetterà alla società risultante dalla trasformazione o fusione. In caso di scissione, la qualifica spetterà alla società scissa.

7.2 Il Fondatore, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto o dalla legge, ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione;
- c) nominare il componente dell'Organo di Controllo ed eventualmente il Revisore unico o la società di revisione;
- d) stabilire gli eventuali compensi degli Amministratori e dell'Organo di Controllo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

8. 1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- i Vice Presidenti;
- l'Organo di Controllo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, compreso il Presidente e i Vice Presidenti, variabile da cinque a sette, nominati dal Fondatore, previa determinazione del numero.

Un membro su cinque o due membri su sette devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:

- i) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche;
- ii) attività professionale in campo giuridico, commerciale e aziendale di particolare qualificazione.

9.2 I consiglieri durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

9.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato,

decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente o il Vice Presidente vicario ne promuove la sostituzione da parte del Fondatore, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il Fondatore non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte del Fondatore e comunque fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

9.5 Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio deve intendersi decaduto e dovrà quindi procedersi alla nomina di un nuovo Consiglio ai sensi del presente Statuto.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione.

10.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- (i) stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- (ii) approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo predisposti dal Presidente, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- (iii) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale;
- (iv) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (v) deliberare, nei limiti di legge, eventuali modifiche allo Statuto che non abbiano comunque ad oggetto gli scopi e l'ambito di attività della Fondazione e la figura ed i poteri del Fondatore;
- (vi) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- (vii) deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio, ai sensi del successivo art. 17 in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione;
- (viii) nominare i componenti dei comitati di cui al successivo paragrafo 10.3;
- (ix) approvare il codice etico della Fondazione ed eventuali

regolamenti interni;

(x) nominare, eventualmente, un direttore, determinandone le mansioni, i compiti, il compenso e la durata dell'incarico;

(xi) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017;

(xii) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di Comitati con funzioni di proposta e di consulenza in merito alle attività della Fondazione. I componenti, scelti tra personalità italiane e straniere con comprovata esperienza sui temi attinenti all'ambito di attività della Fondazione, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione e deve essere inviato all'Organo di controllo. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno due volte all'anno, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente Vicario. Le delibere di cui al punto v), vi) e vii) dell'art.10.2 sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

11.4 Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza,

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

11.5 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

11.6 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA - PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 12

12.1 Il Presidente è nominato dal Fondatore tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

12.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

12.3 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente Vicario, entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

12.4 Il Presidente, predispone il Bilancio Preventivo e il Bilancio di esercizio, quest'ultimo dovrà essere inviato all'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima del termine fissato per il Consiglio di Amministrazione che deve approvarlo.

12.5 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della fondazione. Il Presidente, per la gestione della Fondazione, è autorizzato all'apertura di conti correnti bancari e postali, a richiedere carnet di assegni, a disporre ed emettere bonifici ed ordini di pagamento.

12.6 Nel caso in cui Cristoforo Arena non rivestisse la carica di Presidente della Fondazione, assumerà a vita la carica di Presidente Onorario della Fondazione.

Il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, formulare proposte al Consiglio medesimo ed assumere incarichi di rappresentanza della Fondazione.

VICE PRESIDENTI

Articolo 13

13.1 I Vice Presidenti, dei quali uno con funzioni di vicario, sono nominati dal Fondatore tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e durano in carica sino al termine di mandato di Consigliere e possono essere rinominati.

13.2 Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso, nonché ha la rappresentanza legale.

13.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente Vicario basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 14

14.1 ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio di esercizio e preventivo.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.2 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs.117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, la revisione legale dei bilanci della Fondazione è affidata ad un revisore legale unico o ad una società di revisione scelta ogni tre anni dal Fondatore.

La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

Articolo 15

15.1 Agli amministratori, all'Organo di Controllo e a

chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 16

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

16.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.6 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

SCIoglimento

Articolo 17

21.1 In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto, con delibera adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

NORMA FINALE

Articolo 18

18.1 la Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del terzo Settore (decreto legislativo 117/2017), dal

codice civile e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria, applicabile.

F.to: Arena Cristoforo Franco n.q., Fausta Praticò, Rossana Distefano,

Raffaele Fatuzzo (impronta sigillo)